



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 469

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione di Giunta provinciale n. 1008 dd. 13 giugno 2016 recante "Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20: approvazione delle disposizioni per il catasto, l'ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio provinciale".

Il giorno **24 Marzo 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

in attuazione dell'articolo 11 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia) e con il fine di assicurare la conoscenza unitaria dei dati relativi a tutti gli impianti termici civili esistenti nella provincia di Trento nonché di favorire le attività di controllo ed ispezione sulla relativa installazione, stato di manutenzione e di esercizio, con propria precedente deliberazione n. 1008 del 13 giugno 2016 sono state approvate le “Disposizioni per il catasto, l'ispezione e controllo degli impianti termici sul territorio provinciale”.

Le succitate disposizioni – che sono entrate in vigore l'1 dicembre 2016 - hanno disciplinato l'istituzione ed il funzionamento di un catasto informatizzato per la raccolta ed aggiornamento dei dati concernenti gli impianti termici civili in Trentino, sancendo l'obbligo che tali ultimi vengano accatastati a cura del relativo responsabile cui spetta provvedervi entro trenta giorni dalla prima visita manutentiva utile dell'impianto successiva all'entrata in vigore delle disposizioni medesime.

A tali fini, è stato precisato che per impianto termico civile si devono intendere:

- gli impianti destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo;
- gli impianti individuali di riscaldamento;
- impianti a combustibile solido, quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, se fissi e solamente quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW, nonché le cucine economiche di qualsiasi potenza.

Con specifico riferimento a questi ultimi, e con l'intento di risolvere taluni dubbi interpretativi conseguiti alla recente prima applicazione della disciplina provinciale in menzione, il presente provvedimento propone di precisare la suddetta definizione di impianto termico, nel senso di prevedere che impianti quali le cucine economiche possano restare esclusi dalla disciplina sul catasto degli impianti termici allorquando siano collocati in un'unità abitativa dotata di sistema principale di climatizzazione rispetto al quale esercitano eventualmente un'azione integrativa, essendo destinati in via prevalente alla cottura dei cibi.

Considerato, dunque, che il catasto nasce come uno strumento strettamente funzionale alle attività di ispezione e di accertamento e che tali ultime attività ineriscono esclusivamente impianti di climatizzazione, invernale od estiva, la *ratio* della succitata specificazione è, all'evidenza, quella di sottrarre dall'obbligo all'accatastamento tutti gli apparecchi che non assolvono – nel concreto e neppure in misura quantomeno prevalente - ad alcuna funzione di climatizzazione e riscaldamento tipica degli impianti termici.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;

- visto il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, in particolare gli articoli 8 e 9;
- vista la L.P. 4 ottobre 2012, n. 20, in particolare l'articolo 11;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1008 del 13 giugno 2016;

a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di modificare il punto 4 del paragrafo 1.1. "Oggetto e finalità" del Titolo I "Introduzione" dell'Allegato alla deliberazione n. 1008 del 13 giugno 2016, sostituendo le parole "Ai soli fini della presente disciplina sono considerate impianti termici le cucine economiche di qualsiasi potenza" con le seguenti parole "Restano esclusi dall'applicazione della presente disciplina gli impianti quali le cucine economiche quando sono collocati in un'unità abitativa dotata di sistema principale di climatizzazione rispetto al quale esercitano eventualmente un'azione integrativa, essendo destinati in via prevalente alla cottura dei cibi";
- 2) di confermare l'efficacia della deliberazione n. 1008/2016 per tutto quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a carico del Bilancio provinciale;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace